

REGOLAMENTO (CEE) N. 1635/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 857/84 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 306/91 ⁽⁶⁾, stabilisce nell'allegato, per ciascuno Stato membro, il quantitativo complessivo delle vendite dirette non superabile dalla somma dei quantitativi di riferimento individuali attribuiti ai produttori di latte che vendono direttamente al consumatore;

considerando che i quantitativi globali garantiti, denominati «consegne», sono stati ridotti del 2% a seguito della modifica del regolamento (CEE) n. 804/68; che i motivi di tale riduzione si riferiscono al mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella sua interezza, indipendentemente dal tipo di commercializzazione; che, queste ragioni, è opportuno ridurre i quantitativi globali garantiti delle vendite dirette del 2% per tutti gli Stati membri,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84, la colonna relativa al periodo dal 1° aprile 1991 al 31 marzo 1992 è sostituita dalla colonna seguente:

-dal 1° aprile 1991 al 31 marzo 1992	
	373,193
	0,951
	150,038 ⁽¹⁾
	4,528
	516,950
	732,824
	15,210
	717,870
	0,951
	90,307
	118,580
	375,892

⁽¹⁾ Di cui 58,800 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pagina 112 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 59.

⁽⁴⁾ Parere reso il 16 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 4.